

nei casi di beni o servizi che possano essere utilizzati sia da imprese che da quanti non esercitino un'attività imprenditoriale); ma anche, a ben vedere, in tutti i casi in cui il messaggio promozionale che induca in errore i consumatori comporti per ciò stesso un pregiudizio indiretto per i concorrenti dell'operatore pubblicitario, potendo risolversi in un indebito sviamento di clientela.

Una interpretazione sistematica dei due testi impone, ad ogni modo, di escludere che l'applicazione delle norme in materia di pubblicità ingannevole possa condurre in materia di pratiche commerciali scorrette tra imprese e consumatori a risultati difformi da quelli che discenderebbero dal decreto legislativo n. 146/2007. Per un verso, infatti, non può ritenersi ingiusto il danno che i concorrenti dell'operatore pubblicitario potrebbero astrattamente subire in conseguenza della diffusione di una comunicazione commerciale inidonea a produrre un indebito perturbamento della libertà di autodeterminazione del consumatore medio che essa raggiunge. Per altro verso, nel caso di messaggi che raggiungano indistintamente consumatori e soggetti imprenditoriali, la considerazione degli interessi di questi ultimi non comporta la necessità di approntare una tutela più penetrante di quella insita nel generale divieto che colpisce le pratiche commerciali scorrette. In entrambi i casi, pertanto, la tutela dei consumatori e l'applicazione della relativa disciplina garantisce una protezione efficace anche degli interessi dei concorrenti e dei clienti dell'operatore pubblicitario.

A conclusioni diverse può giungersi solo in relazione alla pubblicità comparativa che non rispetti le condizioni di liceità dettate dal decreto legislativo n. 145/2007. In questo caso la direttiva 97/55/CE riconosce esplicitamente la necessità di vietare la comparazione pubblicitaria illecita anche quando il difetto di conformità rispetto al parametro normativo non comporti una lesione degli interessi dei consumatori raggiunti dal messaggio promozionale (in quanto non ingannevole, né suscettibile di ingenerare confusione relativamente all'identità dell'operatore commerciale), ma produca solo un pregiudizio, attuale o potenziale, dei concorrenti dell'impresa rispetto ai quali si opera il raffronto.

PROFILI PROCEDURALI

Il decreto legislativo n. 146/2007, nell'attribuire all'Autorità la competenza a intervenire in materia di pratiche commerciali scorrette, ne amplia in misura

considerevole i poteri investigativi e sanzionatori. Le norme introdotte dal decreto sono integrate, per quanto concerne la disciplina del procedimento istruttorio, dal regolamento adottato dall'Autorità con propria delibera del 15 novembre 2007⁸.

L'Autorità viene altresì designata quale amministrazione competente per l'applicazione del regolamento comunitario n. 2006/2004/CE⁹ sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori. In attuazione delle norme regolamentari, l'Autorità potrà dunque chiedere e fornire assistenza alle amministrazioni competenti in materia di protezione dei consumatori negli altri paesi dell'Unione europea, nell'ambito di procedure istruttorie relative a possibili infrazioni transfrontaliere della disciplina che regola le pratiche commerciali scorrette. Sarà possibile altresì assumere misure esecutive per conto di altre autorità o coordinare le rispettive attività investigative, assicurando un più razionale impiego delle risorse disponibili ed una repressione più efficace delle pratiche illecite.

Dal punto di vista procedurale, la novità più significativa introdotta dal decreto legislativo n. 146/2007 riguarda la possibilità per l'Autorità di attivarsi d'ufficio al fine di verificare l'eventuale scorrettezza di una pratica commerciale. Per conseguenza, l'esercizio dei poteri dell'Autorità non è più vincolato alla ricezione di una richiesta di intervento, come avveniva ai sensi della previgente disciplina. E' vero che le istanze provenienti dai soggetti interessati operano come una sorta di un filtro che dovrebbe portare all'attenzione dell'Autorità le sole fattispecie ritenute di maggiore rilievo. Tuttavia, l'impossibilità di integrare tali sollecitazioni sulla base di una attività di monitoraggio del mercato rischiava di compromettere la sistematicità dell'intervento dell'Autorità e poteva perfino comportare delle alterazioni del gioco concorrenziale, qualora le richieste di intervento riguardassero solo alcuni degli operatori che adottavano una determinata pratica commerciale.

⁸ Provvedimento n. 17589 del 15 novembre 2007, "Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette", in Gazzetta Ufficiale del 5 dicembre 2007, n. 283. Con provvedimento n. 17590, l'Autorità ha adottato in pari data il "Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa illecita". Il procedimento istruttorio in materia di pubblicità ingannevole e comparativa non presenta specificità tali da giustificare una trattazione autonoma rispetto a quello in materia di pratiche commerciali scorrette illustrato nel testo, cui si fa rinvio.

⁹ Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori ("Regolamento sulla cooperazione a tutela dei consumatori"), in GUUE L 364/1 del 9 dicembre 2004.

Naturalmente, il potere di agire d'ufficio non esclude che ciascun soggetto interessato possa richiedere l'intervento dell'Autorità nei confronti di pratiche commerciali che ritenga scorrette. Si tratta di una legittimazione assai ampia, che riflette opportunamente la gamma di interessi, pubblici, collettivi e individuali, che possono venire in rilievo nella materia in questione.

Il regolamento sulle procedure istruttorie prevede che l'Autorità, acquisito ogni elemento utile ai fini della valutazione della fattispecie e ritenuto che sussistano fondati motivi di ritenere che una pratica commerciale sia scorretta, possa già in una fase pre-istruttoria invitare per iscritto l'impresa a rimuovere i profili di possibile scorrettezza. L'esercizio di tale potere, che è esplicitamente menzionato dal regolamento comunitario n. 2006/2004/CE tra le attribuzioni minime delle autorità competenti ad applicare le normative di protezione del consumatore in ambito transfrontaliero, consentirà di definire più celermente le fattispecie di rilievo minore, risultando in una riduzione del numero dei procedimenti amministrativi e del collegato contenzioso. Le risorse dell'Autorità potranno quindi essere più utilmente concentrate sulla repressione delle pratiche commerciali di più grave impatto sul benessere dei consumatori, le quali sono infatti escluse dall'ambito di applicazione della norma in esame.

Il decreto legislativo n. 146/2007 amplia inoltre in misura rilevante i poteri investigativi dei quali l'Autorità dispone nel corso del procedimento istruttorio. In particolare, l'Autorità potrà richiedere a chiunque ne sia in possesso informazioni e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento, applicando una sanzione amministrativa pecuniaria in caso di inottemperanza. L'acquisizione di informazioni e documenti potrà anche avvenire nel corso di una verifica ispettiva. In precedenza, il potere di richiedere coattivamente della documentazione o di accedere ai locali dell'impresa non era di applicazione generale, ma era limitato alla sola acquisizione dei dati identificativi dell'operatore pubblicitario e della copia del messaggio oggetto della richiesta di intervento.

Infine, il decreto legislativo n. 146/2007 dispone che l'Autorità nel corso dell'istruttoria possa ottenere dall'impresa l'impegno di porre fine alla presunta infrazione, cessando la diffusione della pratica commerciale o modificandola in modo da eliminare i profili di possibile illegittimità. L'Autorità, valutata l'idoneità degli impegni proposti dall'impresa, può renderli obbligatori e definire il procedimento senza accertare l'eventuale violazione.

Il ricorso alle decisioni con impegni, anch'esso derivante dalla normativa comunitaria in materia di infrazioni transfrontaliere e già previsto dalla normativa a tutela della concorrenza, consentirà all'Autorità di temperare efficacemente l'interesse pubblico all'accertamento e alla repressione degli illeciti con l'esigenza di concentrare le risorse dell'Amministrazione sulle fattispecie più meritevoli di tutela. La norma infatti esclude che gli impegni offerti dall'impresa possano essere valutati favorevolmente nelle ipotesi di manifesta scorrettezza e gravità della pratica commerciale. Rispetto a pratiche particolarmente gravi, il legislatore ha senz'altro ritenuto prevalente l'obiettivo della deterrenza, imponendo di accertarne l'illegittimità e di irrogare la relativa sanzione. Nel caso della manifesta scorrettezza, invece, l'Autorità non potrebbe trarre alcun oggettivo vantaggio in termini di efficiente uso delle risorse dall'accettazione degli impegni, in quanto l'accertamento dell'illiceità della pratica non richiederebbe, per definizione, alcun complesso approfondimento istruttorio.

Al mancato rispetto degli impegni resi obbligatori dall'Autorità il decreto legislativo n. 146/2007 associa una sanzione pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro, pari a quella da applicarsi nelle ipotesi di inottemperanza ai provvedimenti inibitori o di rimozione degli effetti altrimenti disposti dall'Autorità. In tal caso, peraltro, l'Autorità potrà riaprire d'ufficio il procedimento chiuso con l'accettazione degli impegni, giungendo se del caso ad accertare la scorrettezza della pratica commerciale. Il regolamento sulle procedure istruttorie disciplina altresì le modalità di presentazione e valutazione degli impegni.

Per quanto riguarda il potere sanzionatorio, il decreto legislativo n. 146/2007 prevede sanzioni amministrative pecuniarie più severe nei confronti delle imprese che impieghino pratiche commerciali scorrette. In particolare, con la decisione che vieta una pratica commerciale scorretta, l'Autorità può disporre una sanzione da 5.000 a 500.000 euro, in considerazione della gravità e della durata della violazione. Nel caso di pratiche commerciali suscettibili di pregiudicare la sicurezza dei minori o che, riguardando prodotti pericolosi, omettano di darne notizia, la sanzione minima non può essere inferiore a 50.000 euro.

LE AZIONI COLLETTIVE RISARCITORIE

La legge n. 244/2007 (legge finanziaria per il 2008) ha introdotto nel nostro ordinamento l'istituto dell'azione risarcitoria collettiva, quale strumento generale di tutela degli interessi dei consumatori, incardinando la nuova disciplina nel Codice del consumo¹⁰. Le disposizioni relative alle azioni risarcitorie collettive troveranno applicazione decorsi 180 giorni dall'entrata in vigore della legge.

Nell'esercizio del proprio potere di segnalazione, l'Autorità ha già espresso il proprio sostegno alla scelta di prevedere nuovi meccanismi procedurali che agevolassero la composizione delle controversie tra imprese e consumatori e consentissero il pieno e celere ristoro delle posizioni giuridiche soggettive di questi ultimi¹¹. La reazione dei consumatori lesi dalle pratiche commerciali illecite, tra le quali un particolare rilievo assumono gli illeciti anticoncorrenziali, non può rimanere affidata alla proposizione di una serie di azioni individuali: infatti, la relativa complessità della materia e dell'accesso alla prova, la sproporzione tra i costi del processo e il danno, solitamente di modesta entità, subito da ciascun potenziale attore, nonché i tempi dell'accertamento rischiano di dissuadere, nella maggioranza dei casi, la proposizione dell'azione risarcitoria da parte del singolo consumatore.

Le difficoltà che i consumatori incontrano nell'accesso alla giustizia finiscono per menomare la stessa efficacia dell'azione repressiva esercitata dalle autorità pubbliche in relazione alle pratiche anticoncorrenziali o altrimenti illecite. Ciò in quanto l'effettiva esposizione alla pretesa risarcitoria del danneggiato amplifica notevolmente l'effetto deterrente della sanzione comminata dall'autorità pubblica. Inoltre, in assenza di azioni risarcitorie di natura collettiva, la sostanziale immunità dal risarcimento comporta una relativa attenuazione della deterrenza collegata alla norme sanzionatorie. D'altra parte, l'indisponibilità di strumenti adeguati ad assicurare il ristoro dei consumatori danneggiati comporta uno svuotamento di fatto delle stesse norme che ne presidiano le posizioni giuridiche soggettive. Un'efficace tutela dei consumatori, infatti, non può limitarsi allo strumento inibitorio: per sua stessa natura, l'inibitoria riguarda

¹⁰ In particolare, l'articolo 2 della legge 244/2007, commi 445-449, modifica il decreto legislativo n. 206/2005, inserendo l'articolo 140-bis, rubricato appunto "azione collettiva risarcitoria".

¹¹ Segnalazione *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)* del 22 novembre 2007, in Bollettino n.40/2007.

comportamenti futuri d'impresa ed è dunque strutturalmente insuscettibile di arrecare un beneficio a quanti abbiano già subito un pregiudizio economico dal comportamento vietato. Le azioni inibitorie devono dunque essere integrate da un adeguato impianto normativo che assicuri la tutela risarcitoria dei soggetti danneggiati dall'illecito.

La nuova disciplina prevede la possibilità di proporre azioni collettive volte al ristoro del pregiudizio subito da singoli consumatori *“nell’ambito di rapporti giuridici relativi a contratti stipulati ai sensi dell’articolo 1342 del codice civile, ovvero in conseguenza di atti illeciti extracontrattuali, di pratiche commerciali scorrette o di comportamenti anticoncorrenziali, quando sono lesi i diritti di una pluralità di consumatori o di utenti”*.

La scelta compiuta dal legislatore in relazione all’ambito di applicazione dell’istituto è conforme agli auspici già espressi dall’Autorità in occasione della pubblicazione del Libro verde della Commissione europea sulle azioni risarcitorie per i danni derivanti dagli illeciti antitrust. In particolare, l’Autorità aveva osservato che *“nella prospettiva dell’accesso alla giustizia da parte dei consumatori ... [l]’illecito antitrust non presenta ... caratteri peculiari che lo distinguano da altre condotte suscettibili di ledere a un tempo una serie indifferenziata di interessi individuali. Per rimanere alle competenze esercitate dall’Autorità, la violazione di normative poste a tutela di interessi collettivi dei consumatori ... comporta ostacoli di accesso alla giustizia per il consumatore finale non troppo dissimili da quelli relativi alla violazione del diritto antitrust. Per tale ragione, se fossero introdotte procedure speciali per consentire azioni collettive per la tutela degli interessi dei consumatori nella materia della concorrenza, sarebbe necessario valutare con attenzione l’opportunità di estenderne l’ambito di applicazione al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla violazione della disciplina che tutela gli interessi economici dei consumatori”*¹².

Ai sensi del nuovo articolo 140-bis del Codice del consumo, la legittimazione a proporre l’azione risarcitoria spetta alle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale, iscritte nell’apposito elenco istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, nonché *“associazioni e comitati che sono adeguatamente rappresentativi degli interessi collettivi fatti valere”*. I consumatori che intendano avvalersi dello strumento devono comunicare per iscritto al proponente la

¹² Relazione annuale sull’attività svolta nel 2005.

propria adesione all'azione collettiva. Tale adesione può essere comunicata, anche nel giudizio di appello, fino all'udienza di precisazione delle conclusioni. Il sistema prescelto, pertanto, subordina l'adesione all'attiva esplicitazione della volontà del singolo consumatore (cosiddetto sistema di *opt in*). Ad ogni modo, rimane salva la possibilità per quanti non abbiano aderito all'azione collettiva o non siano intervenuti nel relativo giudizio di agire individualmente nelle forme ordinarie per ottenere il risarcimento del danno subito.

Al fine di limitare il rischio connesso alla proposizione di azioni temerarie o infondate, che costituirebbero un onere ingiustificato per il sistema delle imprese, le nuove disposizioni prevedono una valutazione preliminare di ammissibilità della domanda di azione collettiva. Il tribunale pronuncerà quindi l'inammissibilità della domanda laddove essa sia manifestamente priva di fondamento o quando sussista un conflitto di interessi o infine qualora il giudice non ravvisi l'esistenza di un interesse collettivo suscettibile di essere tutelato attraverso la proposizione dell'azione collettiva risarcitoria.

Di particolare rilievo, in relazione ai compiti dell'Autorità, risulta la possibilità che il giudice differisca la pronuncia sull'ammissibilità della domanda quando sul medesimo oggetto è in corso un'istruttoria davanti a un'autorità indipendente. In occasione del proprio intervento sul progetto di legge finanziaria 2008, l'Autorità aveva espresso l'auspicio fossero introdotte *“disposizioni di raccordo tra la disciplina della class action e le proprie competenze, ad esempio, prevedendo un sistema in cui l'azione collettiva risarcitoria [potesse] essere esperita a seguito del procedimento amministrativo di competenza dell'Autorità, volto a tutelare, nell'esercizio delle diverse competenze indicate, in via diretta ed immediata l'interesse dei consumatori e, dunque, a scongiurare la realizzazione stessa del danno ai consumatori o, in ogni caso, a circoscriverne la portata”*.

La norma appare idonea a scongiurare il rischio che la contemporanea instaurazione del giudizio risarcitorio finisca per intralciare l'accertamento istruttorio condotto dall'Autorità in relazione alla medesima fattispecie, in particolare aggravando gli oneri amministrativi gravanti sull'Autorità o alterando gli incentivi delle imprese alla cooperazione, per esempio scoraggiando la partecipazione delle imprese ai programmi di clemenza. Come è noto, il programma di clemenza consente alle imprese che abbiano partecipato a intese orizzontali segrete di limitare o escludere del tutto la propria

esposizione alle sanzioni amministrative in ragione della cooperazione prestata all'Autorità nell'accertamento di tali infrazioni. Il programma di clemenza costituisce un essenziale strumento investigativo per le autorità di concorrenza, che consente la scoperta e la repressione delle infrazioni del diritto antitrust più gravi e insidiose. È pertanto auspicabile che nell'interpretazione della norma il giudice tenga conto della necessità di salvaguardare gli incentivi delle imprese ad aderire al programma di clemenza, in particolare garantendo che l'impresa richiedente non si trovi, in relazione alla conseguente fase risarcitoria, in una situazione peggiore rispetto agli altri partecipanti all'intesa.

Con la decisione di accoglimento della domanda proposta dall'ente legittimato il giudice determina i criteri in base ai quali liquidare la somma da corrispondere ai singoli consumatori che abbiano aderito all'azione e, ove possibile allo stato degli atti, la somma minima da liquidare a ciascuno di essi. Nei sessanta giorni seguenti alla notificazione della sentenza, l'impresa può proporre a ciascuno dei soggetti danneggiati il pagamento di una somma. Se tale proposta viene accettata dal destinatario, essa costituisce titolo esecutivo. Laddove manchino la proposta o l'accettazione, il Codice del consumo prevede l'instaurazione di un meccanismo conciliativo, inteso a determinare con modalità non contenziose i modi, i termini e l'ammontare da corrispondere ai singoli consumatori.

Parte II

ATTIVITÀ AI SENSI DELLA LEGGE N. 287/90

PAGINA BIANCA

1. EVOLUZIONE DELLA CONCORRENZA NELL'ECONOMIA NAZIONALE E INTERVENTI DELL'AUTORITÀ

L'ATTIVITÀ SVOLTA AI SENSI DELLA LEGGE N. 287/90: DATI DI SINTESI

Nel corso del 2007, in applicazione della normativa a tutela della concorrenza sono stati valutati 864 operazioni di concentrazione, 26 intese, 9 possibili abusi di posizione dominante.

Attività svolta dall'Autorità			
	2006	2007	gennaio-marzo 2008
Intese	16	26	1
Abusi	5	9	2
Concentrazioni fra imprese indipendenti	717	864	203
Indagini conoscitive	2	1	-
Inottemperanza alla diffida	1	1	-
Pareri alla Banca d'Italia	20	1	-
Diritti calcistici (legge n. 78/99)	-	-	-

Distribuzione dei procedimenti conclusi nel 2007 per tipologia ed esito

	Non violazione di legge	Violazione di legge, autorizzazione condizionata, modifica degli accordi, accettazione impegni	Non competenza o non applicabilità della legge	Totale
Intese	2	12	12	26
Abusi di posizione dominante	-	6	3	9
Concentrazioni fra imprese indipendenti	837	6	21	864

Le intese esaminate

Nel 2007 sono stati portati a termine tredici procedimenti istruttori in materia di intese¹.

In otto casi esaminati, il procedimento si è concluso con l'accertamento della violazione del divieto di intese restrittive della concorrenza: sei casi hanno avuto ad oggetto la violazione dell'articolo 81 del Trattato CE², mentre due casi hanno riguardato la violazione dell'articolo 2 della legge n. 287/90³.

In un altro caso, il procedimento ha portato a una decisione adottata ai sensi dell'articolo 14-*ter*, comma 1, della legge n. 287/90, con la quale l'Autorità ha accettato, rendendoli obbligatori, gli impegni presentati da una parte e ha concluso l'istruttoria senza accertamento dell'infrazione, e inoltre all'accertamento della violazione dell'articolo 81 del Trattato CE nei confronti dell'altra impresa coinvolta nel medesimo procedimento⁴.

Nei restanti tre casi, invece, il procedimento si è concluso con l'accettazione degli impegni presentati dalle imprese ai sensi dell'articolo 14-*ter*, comma 1 della legge n. 287/90, senza accertamento dell'infrazione⁵. In un altro caso, infine, al termine del

¹ PRODUTTORI VERNICI MARINE; PRODUTTORI DI PANNELLI TRUCIOLATI IN LEGNO; A.D.S. ACCERTAMENTI DIFFUSIONE E STAMPA-AUDIPRESS; ALLEANZE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE GARE PER L'AGGIUDICAZIONE DI SERVIZI DI TPL; ACCORDI INTERBANCARI ABI-CO.GE.BAN; ORDINE DEI MEDICI VETERINARI DI TORINO; ACEA SUEZ ENVIRONNEMENT-PUBLICACQUA; ABI-MODIFICA UNILATERALE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI; PREZZI DEI CARBURANTI IN RETE; TELE2-TIM -VODAFONE-WIND; MERCATO DEL CALCESTRUZZO AUTOCLAVATO; GARE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PER STOMIA; DISTRIBUZIONE DEI FARMACI SENZA OBBLIGO DI RICETTA ALLE PARAFARMACIE. I casi PRODUTTORI VERNICI MARINE e ORDINE DEI MEDICI VETERINARI DI TORINO, le cui istruttorie si sono concluse nel primo trimestre del 2007, sono stati descritti nella Relazione annuale dello scorso anno.

² PRODUTTORI VERNICI MARINE; PRODUTTORI DI PANNELLI TRUCIOLARI IN LEGNO; ALLEANZE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE GARE PER L'AGGIUDICAZIONE DI SERVIZI DI TPL; ACEA-SUEZ ENVIRONNEMENT-PUBLICACQUA; ABI-MODIFICA UNILATERALE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI; MERCATO DEL CALCESTRUZZO CELLULARE AUTOCLAVATO.

³ GARE PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI PER STOMIA; DISTRIBUZIONE DI FARMACI SENZA OBBLIGO DI RICETTA ALLE PARAFARMACIE.

⁴ A.D.S. ACCERTAMENTI DIFFUSIONE STAMPA-AUDIPRESS.

⁵ ACCORDI INTERBANCARI ABI-CO.GE.BAN; ORDINE DEI MEDICI VETERINARI DI TORINO; PREZZI DEI CARBURANTI IN RETE.

procedimento istruttorio, l'Autorità ha accertato la non violazione del divieto di intese restrittive della concorrenza⁶.

In considerazione della gravità delle infrazioni commesse, nei nove casi di violazione dell'articolo 81 del Trattato CE e dell'articolo 2 della legge n. 287/90, sono state comminate alle imprese sanzioni per un ammontare complessivo pari a 62 milioni di EUR.

Da ultimo, l'Autorità ha concluso un procedimento istruttorio per inottemperanza a una diffida a eliminare le infrazioni accertate in precedenza ai sensi dell'articolo 81 del Trattato CE, senza riscontrare violazioni⁷.

**Intese esaminate nel 2007 per settori di attività economica
(numero delle istruttorie concluse)**

Settore prevalentemente interessato

Acqua	1
Credito	2
Prodotti chimici, materie plastiche, gomma	1
Costruzioni	1
Industria farmaceutica	2
Legno e carta	1
Industria petrolifera	1
Servizi pubblicitari	1
Servizi vari	1
Telecomunicazioni	1
Trasporti e noleggio di mezzi di trasporto	1
Totale	13

⁶ TELE2-TIM-VODAFONE-WIND.

⁷ RIFORNIMENTI AEROPORTUALI.

Al 31 marzo 2008, risultano in corso dieci istruttorie in materia di intese, sette delle quali ai sensi dell'articolo 81 del Trattato CE⁸, e tre ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 287/90⁹.

Gli abusi di posizione dominante

In materia di abusi di posizione dominante, nel 2007 l'Autorità ha portato a termine sei procedimenti istruttori¹⁰.

In un caso, il comportamento è stato ritenuto in violazione dell'articolo 82 del Trattato CE ed è stata comminata una sanzione pecuniaria per un ammontare pari a quasi 2 milioni EUR¹¹.

In un altro caso, il procedimento istruttorio ha condotto ad una decisione ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/90 con la quale l'Autorità ha accettato, rendendoli obbligatori, gli impegni presentati da una delle parti senza accertare l'infrazione, e inoltre, all'accertamento della violazione dell'articolo 82 del Trattato CE nei confronti delle altre due imprese coinvolte nel procedimento¹². A quest'ultime è stata irrogata una sanzione pecuniaria pari complessivamente a 22 milioni di EUR.

⁸ COSTA CONTAINER LINES-SINTERMAR-TERMINAL DARSENA TOSCANA; INAIL-AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CASSA; LISTINO PREZZI DELLA PASTA; RICICLAGGIO DELLE BATTERIE ESAUSTE; FEDERITALIA-FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI (FISE); SERVIZI DI SOCCORSO AUTOSTRADALE; GARGANO CORSE-ACI.

⁹ FEDERFARMA TERAMO; MERCATO DELL'EDITORIA SCOLASTICA; LISTINO PREZZI DEL PANE.

¹⁰ AUTOSTRADE-CARTA PREPAGATA VIACARD; ENEL DISTRIBUZIONE-ATTIVAZIONE FORNITURA SUBORDINATA A PAGAMENTO MOROSITÀ PREGRESSA; TELE 2-TIM-VODAFONE-WIND; MERCK-PRINCIPI ATTIVI; GESTIONE E UTILIZZO DELLA CAPACITÀ DI RIGASSIFICAZIONE; MERCATO DEL CALCESTRUZZO CELLULARE AUTOCLAVATO. I casi MERCK-PRINCIPI ATTIVI e GESTIONE E UTILIZZO DELLA CAPACITÀ DI RIGASSIFICAZIONE, le cui istruttorie si sono concluse nel primo trimestre 2007, sono stati descritti nella Relazione annuale dello scorso anno.

¹¹ MERCATO DEL CALCESTRUZZO CELLULARE AUTOCLAVATO.

¹² TELE 2-TIM-VODAFONE-WIND.

Nei rimanenti quattro casi, l'Autorità ha accettato, rendendoli obbligatori, gli impegni presentati dalle parti ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/90 e ha concluso l'istruttoria senza accertamento dell'infrazione¹³.

**Abusi esaminati nel 2007 per settori di attività economica
(numero delle istruttorie concluse)**

Settore prevalentemente interessato	
Costruzioni	1
Energia elettrica e gas	2
Industria farmaceutica	1
Telecomunicazioni	1
Trasporti e noleggio di mezzi di trasporto	1
Totale	6

Nel primo trimestre 2008, l'Autorità ha concluso un procedimento istruttorio in materia di abuso di posizione dominante ai sensi dell'articolo 82 del Trattato CE, accettando gli impegni presentati ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/90, senza accertare l'infrazione¹⁴.

Al 31 marzo 2008, sono in corso dieci procedimenti istruttori, di cui sette ai sensi dell'articolo 82 del Trattato CE¹⁵ e tre ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 287/90¹⁶.

¹³ AUTOSTRADE CARTA PREPAGATA VIACARD; ENEL DISTRIBUZIONE-ATTIVAZIONE FORNITURA SUBORDINATA A PAGAMENTO MOROSITÀ PREGRESSE; MERCK-PRINCIPI ATTIVI; GESTIONE E UTILIZZO DELLA CAPACITÀ DI RIGASSIFICAZIONE.

¹⁴ POSTE ITALIANE-CONCESSIONARI SERVIZI POSTALI.

¹⁵ SFRUTTAMENTO DI INFORMAZIONI COMMERCIALI PRIVILEGIATE; AEROPORTI DI ROMA-TARIFFE AEROPORTUALI; SEA-TARIFFE AEROPORTUALI; FEDERITALIA-FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRE (FISE); RAIL TRACTION COMPANY-RETE FERROVIARIA ITALIANA -FERROVIE DELLO STATO; ACQUEDOTTO PUGLIESE; GARGANO CORSE-ACI

¹⁶ SERVIZI DI SOCCORSO AUTOSTRADALE; PACE STRADE-TOSCANA GAS; MOROSITÀ PREGRESSE TELECOM.

Le operazioni di concentrazione esaminate

Nel periodo di riferimento, i casi di concentrazione esaminati sono stati 864. In 837 casi è stata adottata una decisione formale ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 287/90, 18 casi si sono conclusi con un non luogo a provvedere e per 3 casi è stata disposta l'archiviazione.

In sei casi, l'Autorità ha condotto un'istruttoria ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 287/90¹⁷. In quattro di questi casi, l'Autorità ha subordinato la decisione di autorizzazione dell'operazione all'adozione, da parte delle imprese, di alcune specifiche misure correttive¹⁸. Nei due restanti casi, l'operazione è stata vietata dall'Autorità¹⁹.

L'Autorità ha avviato inoltre un procedimento ai sensi dell'articolo 19, comma 1 della legge n. 287/90, per inottemperanza a una precedente decisione con cui essa aveva autorizzato con condizioni un'operazione di concentrazione²⁰.

Infine, l'Autorità ha condotto nove istruttorie relative alla mancata ottemperanza all'obbligo di comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione²¹. In sette casi, è stata riscontrata la violazione dell'articolo 19, comma 2, della legge n. 287/90 e

¹⁷ SEAT PAGINE GIALLE-1288 SERVIZIO DI CONSULTAZIONE TELEFONICA; SOCIETÀ PER I SERVIZI BANCARI – SSB-SOCIETÀ INTERBANCARIA PER L'AUTOMAZIONE-CEDBORSA; BS INVESTIMENTI SGR-SECURCONTROL(MACERATA)-SECURCOTROL (ASCOLI PICENO)-METROPOL SECURITY SERVICE; BS INVESTIMENTI SGR-RAMO D'AZIENDA DI S.A.F.E.-SOCIETÀ AUTOTRASPORTATORI FIDUCIARI EUROPEI; BANCHE POPOLARI UNITE-BANCA LOMBARDA E PIEMONTESE; UNICREDITO ITALIANO-CAPITALIA.

¹⁸SOCIETÀ PER I SERVIZI BANCARI SSB-SOCIETÀ INTERBANCARIA PER L'AUTOMAZIONE-CEDBORSA; BS INVESTIMENTI SGR-SECURCONTROL(MACERATA)-SECURCOTROL (ASCOLI PICENO)-METROPOL SECURITY SERVICE; BANCHE POPOLARI UNITE-BANCA LOMBARDA E PIEMONTESE; UNICREDITO ITALIANO-CAPITALIA.

¹⁹ SEAT PAGINE GIALLE-1288 SERVIZIO DI CONSULTAZIONE TELEFONICA; BS INVESTIMENTI SGR-RAMO D'AZIENDA DI S.A.F.E.-SOCIETÀ AUTOTRASPORTATORI FIDUCIARI EUROPEI.

²⁰ PARMALAT-EUROLAT.

²¹ KUWAIT PETROLEUM ITALIA-RAMO D'AZIENDA A.T.I.V.A. AUTOSTRADA TORINO IVREA VALLE D'AOSTA; KUWAIT PETROLEUM ITALIA-RAMO D'AZIENDA SOCIETÀ AUTOSTRADA TORINO ALESSANDRIA PIACENZA; LIDL ITALIA-RAMI D'AZIENDA; PERSONA FISICA-MOBY; MATCH POINT-AGENZIA IPPICA T. TASSO BERGAMO; ACEAELECTRABEL ELETTRICITÀ-ALPENERGIE ITALIA; ENPLUS-MIRANT GENERATION SAN SEVERO; LUCCHINI-SIDERCO; HERA-COMUNE DI PESARO-ASPES MULTISERVIZI. I casi KUWAIT PETROLEUM ITALIA-RAMO D'AZIENDA A.T.I.V.A. AUTOSTRADA TORINO IVREA VALLE D'AOSTA, KUWAIT PETROLEUM ITALIA-RAMO D'AZIENDA SOCIETÀ AUTOSTRADA TORINO ALESSANDRIA PIACENZA, PERSONA FISICA-MOBY e MATCH POINT-AGENZIA IPPICA T. TASSO BERGAMO, le cui istruttorie si sono concluse nel primo trimestre del 2007, sono stati già descritti nella Relazione annuale dello scorso anno.